

Nei BBCC i Consorzi possono affidare i lavori solo a imprese qualificate

4 Febbraio 2019

Nei beni culturali gli esecutori delle opere possono essere i soli consorziati che siano in possesso (in proprio) delle qualificazioni richieste dalla *lex specialis* per l'esecuzione dei lavori oggetto di affidamento.

Ciò in deroga al **principio generale del c.d. “cumulo alla rinfusa”**, applicabile ai lavori ai servizi alle forniture, secondo cui il Consorzio Stabile può indicare in sede di offerta qualsiasi impresa (Consorziata) esecutrice dei lavori, anche non in possesso di tale qualificazione (cfr. sull'applicabilità del principio ai servizi si vedano Cons. di Stato, sez. V, 17 settembre 2018, n. 5427, Cons. Stato, Sez. VI, 10 maggio 2013, n. 2563, seguita, inter alia, da Id., Sez. III, 25 febbraio 2014, n. 895 e, ancora da ultimo, da Id., Sez. V, 23 febbraio 2017, n. 849 nonché Delibera ANAC n. 33 del 10 gennaio 2018).

Infatti, secondo un recente orientamento, tale principio trova **una limitazione** nell'art. 146 del **D.Lgs. 50/2016**, il Codice dei contratti, laddove rimanda ad una specifica qualificazione per l'esecuzione di lavori sui beni culturali.